

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione del Dirigente del III° Settore

Servizio Risorse Umane

N. 171 del 26.09.2019 Reg. Gen. n. 2071 del 26.09.19

Oggetto: Costituzione Fondo Finanziamento retribuzione posizione e risultato Area Dirigenza
Anno 2019

Il Dirigente del III° Settore

(nominata con determinazione sindacale n°20/2019)

PREMESSO CHE l'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, area dirigenza, "*Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato*", disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

CHE la costituzione e la determinazione delle risorse decentrate compete ai singoli Enti, che vi provvedono in piena autonomia nel rispetto delle prescrizioni del CCNL

VISTE le disposizioni dei CCNL – Area dirigenza – del 23/12/1999, 22/2/2006, 14/5/2007, 22/2/2010 e 3/08/2010;

RILEVATO che, in base alle disposizioni normative contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei dirigenti è suddivisa in:

⌘ retribuzione di posizione – art. 27 del CCNL 23/12/1999;

⌘ retribuzione di risultato – art. 28 del CCNL 23/12/1999;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione del fondo delle risorse di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22/1/2004 per il personale dirigente dell'Ente;

VISTO il comma 2 bis dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale dispone: "*..... a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*";

VISTA inoltre la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 Aprile 2011, avente ad oggetto le modalità di applicazione dell'art. 9 del D.L n. 78/2010, che al paragrafo 3), occupandosi del vincolo al non superamento della quota di fondo per l'anno 2010, invita a costituire il fondo in questione

facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto in riferimento, concludendo poi *“.....il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011 – 2012 – 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va, quindi ricondotto a tale importo”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 546 della Legge 147/2013 ha prorogato, anche per l'anno 2014, la decurtazione prevista dal D.L. 78/2010;

CONSIDERATO, dunque, che, a partire dall'anno 2015, la vigente formulazione dell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010, non prescrive più l'apposizione di un tetto al fondo destinato alla contrattazione integrativa bensì il conteggio di una *“minusvalenza fissa”* data dalla somma delle decurtazioni apportate, nel periodo 2011/2014, al fine di rendere strutturali i risparmi di spesa relativi al personale;

VISTA la circolare n° 20 dell'8/05/2015 della Ragioneria Generale dello Stato che detta istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013 *“ a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

PRESO ATTO che, ai sensi delle novità introdotte dall'art. 1, comma 236, della legge n° 208/2015 (legge di stabilità 2016), *“ a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione..... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*

VISTA la circolare n° 12 del 23 marzo 2016 con la quale il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed in particolare la scheda tematica I.3 : *“ ...per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n° 20/2015..... Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in serviziola stessa andrà operata , sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all' 1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite alle annualità precedenti oggetto di proroga legislativa) salvo verifica finale dell'effettivo andamento. ”*

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 23 – comma 2- del D.lgs 75/2017 che così recita: *“ Nelle more di quanto previsto dal comma 1 , al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....”*

DATO ATTO , pertanto, che anche il fondo relativo all'anno 2019 non può superare quello calcolato per l'anno 2016;

PRESO ATTO del principio contabile punto 5.2, lettera a) dell'allegato n. 4/2 al dlgs 118/2011 : *“ alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione del collegio dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale , anche nel corso dell'esercizio provvisorio: In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione , vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”*

VISTA la deliberazione del C.C. N° 30 del 28/06/2019 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

PRESO ATTO , inoltre, che questo Ente con deliberazione n° 29 del 05/11/2019 ha approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale con accesso al Fondo di rotazione ;

DATO ATTO che in conseguenza di quanto sopra l'art. 243 bis, comma 9, lettera a del Dlgs 267/2000 come successivamente integrato e modificato stabilisce che il fondo delle risorse decentrate deve essere decurtato dagli aumenti effettuati ai sensi del CCNL (art. 26 comma 3) ai quali non sono corrisposti aumenti della dotazione organica e che in questo Ente tali importi vengono quantificati in euro 125.733,28;

VISTO il Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal Dlgs n° 126/2014;

VISTO il Dlgs 118/2011

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa :

1) COSTITUIRE il “*fondo per la retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza – Anno 2019*” secondo gli importi contenuti nella scheda allegata.

2) DARE ATTO che il fondo risorse decentrate 2019, così come costituito con il presente atto, ammonta ad € **173.966,42** al netto delle decurtazioni di legge , non superiore, pertanto, al fondo risorse decentrate dell'anno 2016.

3) DARE ATTO che l'importo relativo alla retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio viene corrisposto unitamente alle spettanze mensili mentre quello riferito alla retribuzione di risultato sarà corrisposto, previa valutazione del nucleo di valutazione, con imputazione ai capitoli di spesa a carico del bilancio pertinente.

4) DARE ATTO che il fondo è stato ulteriormente ridotto per effetto della previsione, nella dotazione organica, a n° 8 posti di figura dirigenziale.

5) TRASMETTERE il presente atto alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza ivi compresa la pubblicazione sul portale dell'Ente Sezione “*Amministrazione Trasparente*” .

6) TRASMETTERE il presente atto al Presidente della delegazione trattante ed alle Organizzazioni sindacali- Area dirigenza.

7) TRASMETTERE , infine, il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine dell'acquisizione del relativo parere.

Il funzionario capo servizio personale

(*dr. Armando Sottile*)

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(*Dott.ssa Elisabetta Bartolone*)

FONDO RISORSE DECENTRATE – AREA DIRIGENZA 2019

RISORSE FISSE	IMPORTI
Art. 26 c.1 a CCNL 23/12/1999	112.547,00
Art. 26 c.1 d CCNL 23/12/1999	2.625,00
Art. 26 c. 3 CCNL 23/12/1999(senza aumento dotazione organica)	125.733,28
	-125.733,28
Art. 26 c. 3 CCNL 23/12/1999(con aumento dotazione organica deliberazione n° 2068 /2000)	87.797,67
Art. 23 c. 1 CCNL 22/2/2006 - (520 x 8 Dirigenti) solo R.d.P	4.160,00
Art. 23 c. 3 CCNL 22/2/2006 - (1,66 M.S. 2001)	8.350,09
Art. 4 c. 1 CCNL 2007 (1144 x 8 Dirigenti) solo R.d.P	9.152,00
Art. 4 c. 4 CCNL 2007 (0,89 M.S. 2003)	4.332,00
Art. 16 c. 1 CCNL 22/2/2010 (478,40 x 8 Dirigenti)	3.827,20
Art. 16 c. 4 (1,78% m.s. 2005) dal 31/12/2007 (solo R.D.R.)	11.386,49
Art. 5 c. 1 CCNL 03/08/2010 (611 x 8 Dirigenti)	4.888,00
Art. 5 c. 4 (0,73% m.s. 2007) (solo R.d.R.)	5.178,42
Retribuzione posizione conglobate nello stipendio (CCNL 12/2/2002 art.8)	- 30.212,00
TOTALE	224.031,87
Art. 26 c. 1 e CCNL 23/12/1999 (Progettazione)	
Art. 26 c. 1 g CCNL 23/12/1999 (R.I.A. dirigenti cessati)	10.175,88
Totale risorse anno 2019	234.207,75
Decurtazione permanente (art. 1 comma 546 l. 147/2013)	60.241,33

DECURTAZIONE FONDO ART. 1, COMMA 236, L. 208/2015

TOTALE FONDO 2019 173.966,42

UTILIZZO FONDO

Retribuzione di posizione 138.607,23

Retribuzione di risultato 18.794,28

Somme utilizzate nell'anno per R.d.P 138.607,23

Somme per R.d.R (15% di Euro 140.678,79) 18.794,28

Somme finalizzate alla R.d.R 16.564,91

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

Oggetto: Costituzione Fondo Finanziamento retribuzione posizione e risultato Area Dirigenza Anno 2019


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona Pozzo di Gotto, li

27/08/2019

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott. ssa Elisabetta Bartolone



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE .

Barcellona Pozzo di Gotto, li.,

27/08/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
Dott.ssa Elisabetta Bartolone